



IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico Quadri Presidente
- avv. Giuseppe Leonardo Carriero membro designato dalla Banca d'Italia
- avv. Domenico Parrotta membro designato dalla Banca d'Italia (estensore)
- prof.ssa Marilena Rispoli Farina membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore
- avv. Pierfrancesco Bartolomucci membro designato dal Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti

Nella seduta del 15.10.2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso del 23 luglio 2012, preceduto da reclamo del 24 febbraio 2012 di sostanziale identico tenore, riscontrato in via interlocutoria dall'intermediario, la cliente – assistita da rappresentante volontario –, ribadiva di aver più volte richiesto alla resistente la chiusura del conto, allegando a riprova di ciò le comunicazioni indirizzate alla banca, evidenziando il mancato rispetto della tempistica indicata sul sito "*Patti chiari*" (7-24 gg.) e la violazione anche dei più ampi termini indicati dalla banca (60 gg dalla richiesta pervenuta il 2.12.2011). Rilevava di non aver neppure potuto disporre delle somme – pari a € 24.300,00 – nel frattempo giacenti sul conto a mezzo bonifico (non andato a buon fine), continuando a rimanere vincolata agli addebiti di competenze e tasse effettuati sul conto dalla banca convenuta. Lamentava, altresì, che i tempi di risposta al reclamo erano stati indicati dalla banca in 90 gg., in difformità dal termine normativamente prescritto. Chiedeva, pertanto, "*il rimborso di tutte le spese addebitatemi dopo il 31.12.2012, ammontanti a € 22,10*", il riconoscimento della remunerazione al tasso del 4,50% sulle giacenze dal 1° gennaio 2012 al 16 marzo 2012, nonché il risarcimento "*del danno per il minore introito sulle cedole rapportato a 10 anni*" nella misura di "*euro 8.855,00*", pari alla "*perdita, per mancato impiego, che volendo stare sui BTP decennali è del 3.50% perché a gennaio, dato il prezzo di acquisto, venivano remunerati con il 7,50% mentre a marzo con il 4%*".



Con le controdeduzioni pervenute a mezzo p.e.c. il 29 agosto 2012, l'intermediario, in relazione alla doglianza inerente i tempi di risposta del reclamo, datato 10 aprile 12, evidenziava preliminarmente di essere consapevole della tempistica normativamente prescritta (30 giorni) in materia di reclami su prodotti e servizi bancari e finanziari e che, tuttavia, nel caso di specie, la risposta doveva essere fornita entro 90 giorni dalla ricezione, essendo il reclamo riferito a servizi di investimento (conto corrente abbinato ad un deposito titoli utilizzato per le operazioni di compravendita di strumenti finanziari) e che comunque il riscontro era stato fornito con missiva del 24 maggio 2012. Tanto premesso, precisava che, dopo aver ricevuto, in data 2 dicembre 2011, la richiesta di chiusura del conto corrente e di trasferimento dei titoli presenti sul deposito ad esso associato, aveva avviato tutte le attività amministrative e contabili al fine di poter dar seguito alla disposizione. In particolare, sottolineava che, in conformità di quanto previsto dagli artt. 1833, comma 3, e 1831 del cod. civ. nonché di quanto riportato nel Foglio Informativo delle condizioni di conto corrente e dei servizi accessori, la tempistica massima di chiusura del rapporto contrattuale era pari a *"60 giorni dalla data in cui si verificano tutte le condizioni necessarie alla chiusura del rapporto"*. Solo successivamente al completamento dell'operazione di trasferimento dei titoli contenuti nel dossier accessorio al rapporto di conto corrente, avvenuta in data 20 gennaio 2012, ed al conteggio della relativa imposta di bollo sugli strumenti finanziari, secondo il D.L. 201/2011, aveva potuto dar seguito all'estinzione del rapporto di conto corrente, avvenuta il 16 marzo 2012 e alla liquidazione del saldo disponibile. Con riferimento alla mancata esecuzione dell'ordine di bonifico di € 24.300,00, disposto in data 24 febbraio 2012 tramite il servizio di *Internet Banking*, osservava come il mancato buon fine fosse una conseguenza dell'avvenuto recesso della titolare; precisava altresì a questo proposito che l'art. 1 comma 2 della *"Normativa Contrattuale applicabile ai Servizi Bancari e di Investimento - Sez. Norme Generali (Documento A)"*, citata nel Foglio Informativo, firmata dalla ricorrente il 6 novembre 2006, prevedeva che *"Il cliente può recedere in ogni momento dal contratto, anche limitatamente ad alcuni dei servizi indicati nel contratto senza che da ciò derivi alcuna penalità, dandone comunicazione alla Banca a mezzo raccomandata a.r., con un preavviso di almeno 5 giorni"* e che la ricezione della manifestata volontà di recedere dal contratto aveva prodotto lo scioglimento totale del rapporto contrattuale. Relativamente alle richieste di natura restitutoria (competenze per il periodo successivo al 31 dicembre 2011 pari a euro 22,10, di cui € 17,10 a titolo di bolli su dossier titoli e c/c ed € 5,00 per canone fisso mensile per gennaio e febbraio 2012), affermava come le stesse non potessero trovare accoglimento, trattandosi di somme addebitate per imposte derivanti dall'applicazione del DPR 642/1972 (modificato dal D.L. 201/2011). Parimenti non meritevole di accoglimento, era la richiesta di remunerazione delle somme in giacenza, trattenute dalla banca dal 1° gennaio 2012 al 16 marzo 2012, ad un tasso di interesse del 4,50%, in quanto non vi sarebbero idonei elementi probatori a sostenere tale assunto, sottolineando d'altra parte che l'art. 5 commi 2 e 3 della *"Normativa Contrattuale applicabile ai Servizi Bancari e di Investimento - Norme che regolano i Conti Correnti di corrispondenza ed i servizi connessi (Documento B)"*, citata nel Foglio Informativo, stabilisce che: *"I rapporti di dare ed avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente, per qualsiasi motivo avvenuta, produce interessi nella misura pattuita fino alla data di estinzione del debito; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica"*. Si opponeva, infine, alla richiesta di risarcimento dei danni, quantificati in € 8.855,00, mancando un conforto probatorio circa l'esistenza del danno. In particolare, trattandosi di lucro cessante, ovvero di lesione di un bene non ancora presente nel patrimonio del soggetto, evidenziava la necessità di una ragionevole certezza in ordine al suo accadimento. Chiedeva, pertanto, di respingere il ricorso.

**DIRITTO**

E' pacificamente ammesso dalle parti che la richiesta di chiusura del conto corrente è pervenuta all'intermediario – unitamente al carnet di assegni, al bancomat e alla carta di credito – in data 2 dicembre 2011 e che il medesimo conto sia stato estinto il 16 marzo 2012 e, cioè, a distanza di 104 giorni.

La banca ha sostenuto che, in pretesa attuazione degli artt. 1833, comma 3, e 1831 cod. civ., nonché di quanto riportato nel Foglio Informativo delle condizioni di conto corrente e dei servizi accessori, la tempistica massima di chiusura del rapporto contrattuale era pari a *“60 giorni dalla data in cui si verificano tutte le condizioni necessarie alla chiusura del rapporto”* e che solo successivamente al completamento dell'operazione di trasferimento dei titoli contenuti nel *dossier* accessorio al rapporto di conto corrente, avvenuta in data 20 gennaio 2012, ed al conteggio della relativa imposta di bollo sugli strumenti finanziari, aveva potuto dar seguito all'estinzione del rapporto di conto corrente.

Con riferimento alla mancata esecuzione dell'ordine di bonifico di € 24.300,00, disposto in data 24 febbraio 2012 tramite il servizio di *Internet Banking*, la stessa ha osservato come il mancato buon fine fosse una conseguenza dell'avvenuto recesso della titolare e che la ricezione della manifestata volontà di recedere dal contratto aveva prodotto lo scioglimento totale del rapporto contrattuale.

La ricorrente ha prodotto agli atti la copia del prospetto dei tempi medi di chiusura del conto corrente rilevati per il periodo 1° luglio 2011 – 31 dicembre 2011 dal consorzio di banche Patti Chiari che evidenzia tempi massimi di chiusura di 24 giorni e, con specifico riferimento ai conti corrente tipo 3 *“con dossier titoli”*, di 18 giorni.

La sequenza temporale dei fatti e la contraddittorietà delle testè riportate tesi difensive dell'intermediario evidenziano la violazione dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ. (cfr. in tema di responsabilità dell'intermediario nelle ipotesi di chiusura del conto corrente disposta dopo notevole lasso di tempo dalle istruzioni impartite dal cliente, Collegio Roma 13 gennaio 2012 n. 95; Id. 29 ottobre 2010 n. 1196), laddove facilmente si osserva che neppure il termine di 60 giorni ricordato dalla resistente è stato in realtà rispettato, a fronte di effetti immediati del recesso sulla facoltà della cliente di disporre delle somme giacenti a mezzo bonifico *on line*.

Deve, poi, evidenziarsi che la clausola in base alla quale la banca si riservava il potere di chiudere il conto corrente entro *“60 giorni dalla data in cui si verificano tutte le condizioni necessarie alla chiusura del rapporto”* per come applicata al caso concreto evidenzia profili di nullità.

Ed infatti, il comportamento dell'intermediario dimostra che tale clausola contrattuale è stata ritenuta in grado di conferire alla mera volontà dello stesso il potere di accertare la ricorrenza di tutti i presupposti per (e, quindi, il potere di) estinguere il conto, con un effetto sostanzialmente simile a quello vietato – a pena di nullità – dall'art. 1355 cod. civ.

Al riguardo, può, infatti, ricordarsi che *“la condizione è meramente potestativa, con conseguente sanzione di nullità ex art. 1355 c.c., quando l'efficacia del negozio è collegata non già ad una ponderata valutazione di seri od apprezzabili motivi e delinei un'alternativa capace di soddisfare anche l'interesse del soggetto obbligato - sicché l'evento dedotto dipende anche dal concorso di fattori estrinseci che possono influire sulla determinazione della volontà pur se la relativa valutazione è attribuita all'esclusivo apprezzamento dell'interessato - ma è viceversa rimessa al suo mero arbitrio, così da presentarsi come effettiva negazione di ogni vincolo obbligatorio”* (Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 2006, n. 728).

D'altro canto i fatti di causa e le tempistiche riportate dal prospetto Patti Chiari in atti hanno persuaso il Collegio a ritenere che, in realtà, i presupposti per consentire detta chiusura ricorrevano già al 31 dicembre 2011.



Conseguenzialmente, le spese – pari a complessivi € 22,10 – addebitate sullo stesso conto dopo tale data devono essere restituite alla ricorrente.

Devono invece rigettarsi tutte le ulteriori domande formulate dalla ricorrente.

Ed infatti se, da un lato, le somme giacenti sul conto corrente *de quo* dal 1° gennaio al 16 marzo 2012 sono state “*remunerate*” con gli interessi attivi corrisposti dalla banca (per come esposti nell’estratto conto di chiusura), dall’altro, il danno lamentato – per quanto è dato capire in termini di perdita di chance di investimento - è rimasto privo della prova dei suoi fatti costitutivi.

Ed infatti, il creditore che voglia ottenere “*i danni derivanti dalla perdita di chance - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev’essere conseguenza diretta e immediata*” (testualmente, Cass. civ., sez. un., 26 gennaio 2009, n. 1850).

Al riguardo, poi, non può sottacersi che nel sistema decisorio dell’ABF si deve ritenere che il danno sia risarcibile quando l’inadempimento è stato rigorosamente la causa del danno stesso. Nel caso di specie ciò che la ricorrente ha indicato è solo una delle molteplici possibilità di investimento che potevano essere attuate mediante la disponibilità della somma indicata. Ne consegue che essa non può ottenere il risarcimento del danno richiesto (cfr. Collegio ABF Milano 9 luglio 2012 n. 2360).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo di € 22,10.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI